



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 27/02/2014
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 20 Febbraio 2014

DELIBERA N. 4

PAG. N. 5

Oggetto: Trattativa privata "Oracle Database Standard Edition"

Il Comitato Esecutivo,

vista la nota prot.n.65-sinf-2013 del 17 Febbraio 2014 dell'Esperto Servizio Informatico circa la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto del Software "Oracle Database Standard Edition", fondamentale per il nuovo Sistema Informativo dell'ISS,

preso atto:

- che l'intero pacchetto viene offerto in modalità ASFU dalla ditta Engineering ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato, in concomitanza della fornitura della nuova cartella elettronica,
- che l'offerta in modalità ASFU è valida solo nel caso in cui si acquisti il pacchetto "Oracle Database Standard Edition" dalla ditta fornitrice di altro software che richiede, per funzionare, il pacchetto in oggetto,
- che la fornitura in oggetto è da considerarsi a completamento del lavoro precedentemente assegnato con formale procedura di appalto,

ai sensi dell'art. 19 del Decreto 10/2000,

delibera

di autorizzare l'acquisto del software "Oracle Database Standard Edition" per il Sistema Informativo dell'ISS, dalla Ditta Engineering, alle condizioni di cui alla proposta economica BO0010/2014/MP/mp-PE rel 1 del 21/1/2014 che si allega..

Autorizza altresì

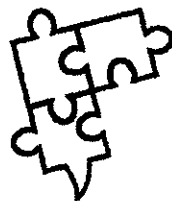
la relativa spesa, di € 18.600,00=, già registrata con impegno n.5154 che sarà imputata sul Capitolo 7010 "Attrezzature, Macchine, Software" del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Paolo Pasini -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott. Lorenzo Venturini -

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'
SANITARIE E SOCIO SANITARIE
- Dott. Dario Manzoni -

Atto deliberativo trasmesso a: Comitato Esecutivo, Segreteria di Stato per la Sanità, Esperto Ufficio Informatico, Economo, Esperto Ufficio Contabilità.



**Fornitura Oracle Database Standard Edition in
logica ASFU**

per l'ISS della Repubblica di San Marino

Proposta Economica

NS. RIF. BO0010/2014/MP/mp-PE rel 1

31/01/2014

Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering da parte del cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering

Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e l'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino è tenuta, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Contatto in Engineering Ingegneria Informatica

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare:

Matteo Petracca
Funzionario Commerciale
Pubblica Amministrazione e Sanità

Galleria del Leone, 3
40125 Bologna (BO)
Tel. +39- 051 6563724
Fax +39- 051 236080
Cell. +39- 335 7028714
matteo.petracca@eng.it

Indice

1. PREMESSA	4
2. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO.....	5
2.1. PREZZI DEI SERVIZI	5
2.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO	5
3. PENALI	5
4. DURATA	6
5. ORDINE DI PREVALENZA	7

1. PREMESSA

Questo documento costituisce la parte economica della proposta di ENGINEERING per la fornitura di due licenze d'uso Oracle RDBMS Oracle Standard Edition ASFU e due Oracle support (obbligatorie per il primo anno), di seguito il prospetto ed i dettagli economici

Costituisce parte integrante della documentazione contrattuale unitamente ai seguenti documenti:

- Condizioni Generali di Vendita
- Informativa sulla privacy

2. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

2.1. PREZZI DEI SERVIZI

Nel seguito dettagliamo il prezzo, iva esclusa, per la fornitura in esame

Descrizione fornitura				Prezzo Euro (iva esclusa)
Codice	Descrizione	q.tà	Importo	
ORADB11STDLIC	ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ASFU LICENZA per CPU	2	€ 7.500,00	€ 15.000,00
ORADB11STDSUP	ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ASFU SUPPORT per CPU	2	€ 1.800,00	
Totale				€ 3.600,00 € 18.600,00 (iva esclusa)

2.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il corrispettivo indicato al § 2.1 relativamente alle componenti di Licenza e Supporto verranno fatturate dal Fornitore al Cliente in n.1 quota:

100% alla consegna della fornitura formalizzata da apposito verbale congiuntamente sottoscritto.

Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta a 90 (novanta) giorni data fattura, mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatrici, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all'art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:

- dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
- da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti di ENGINEERING se non dopo il pagamento delle fatture scadute.

3. PENALI

Non sono previste penali

4. DURATA

La presente offerta decorre dal 31/01/2014 ed ha una validità di 1 mese.

5. ORDINE DI PREVALENZA

In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi documenti che costituiscono la proposta al Cliente, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

1. Condizioni Generali di Vendita
2. Proposta Economica
3. Allegati Tecnici

Il Cliente dichiara di aver letto e compreso la "Proposta Economica" e i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente Contratto e di approvare espressamente anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

ART. 2.1 "Prezzi", ART. 2.2 "Modalità di fatturazione e di pagamento"

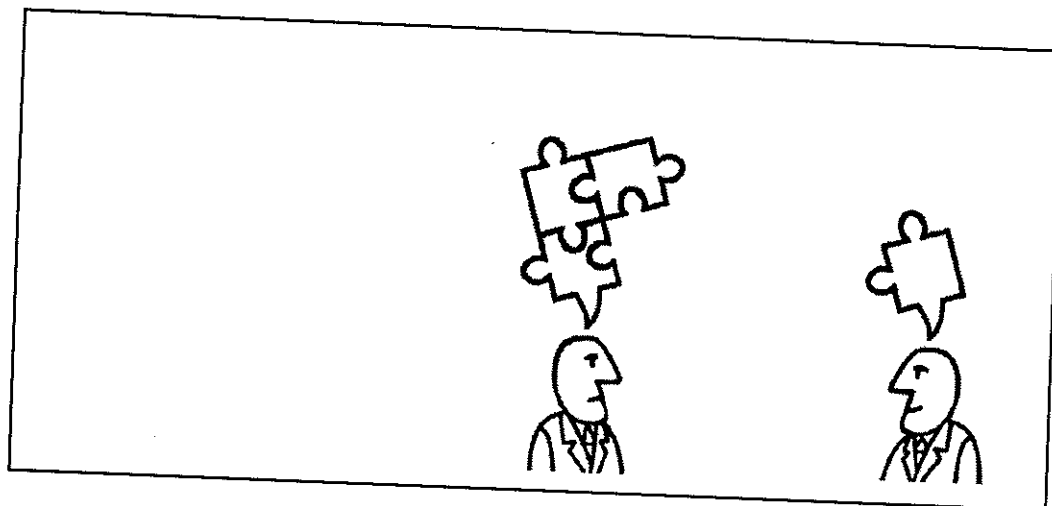
Il Cliente dichiara di aver letto e compreso e di approvare espressamente quanto contenuto nelle Condizioni Generali di Vendita e nelle Condizioni Specifiche Fornitura Servizi IT Assistenza Manutenzione in Sanità

Luogo e data: **Bologna, 31/01/2014**

Engineering Ingegneria Informatica
Giuseppe Mangiacotti




[fine del documento]



Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Condizione Generali di Vendita

Confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.. da parte del cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..

Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e il Cliente è tenuto, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A

Per qualsiasi esigenza relativa a queste condizioni, vogliate contattare i riferimenti riportati nella sezione "Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A." della Proposta Economica.

Indice

1. PREMESSA	4
1.1. DEFINIZIONI	4
2. CONDIZIONI GENERALI.....	5
2.1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DATA D'INIZIO DEI LAVORI	5
2.2. SEDE DI LAVORO.....	5
2.3. COMUNICAZIONI	5
2.4. RISORSE IMPIEGATE.....	5
2.5. SOSTITUZIONI	5
2.6. PIANIFICAZIONE TEMPORALE, SCADENZE, RITARDI	6
2.7. OBBLIGHI DEL CLIENTE.....	6
2.8. ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.	6
2.9. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ.....	7
2.10. VARIANTI	7
2.11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO	7
2.12. RESPONSABILITÀ	8
2.13. RISERVATEZZA	8
2.14. RISPETTO DEL D.LGS 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI". 8	9
2.15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	9
2.16. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - DIRITTO DI RECESSO DEL FORNITORE 9	10
2.17. RISOLUZIONE.....	10
2.18. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	11
2.19. CONSEGNE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE.....	12
2.20. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI.....	12
2.21. LICENZA D'USO DI PRODOTTI INFORMATICI	13
2.22. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	14
2.23. ACCESSO AL SISTEMA DI ELABORAZIONE DEL CLIENTE	14
2.24. GARANZIA.....	14
2.25. STORNO DI DIPENDENTI.....	14
2.26. LEGGE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA	14
2.27. RISPETTO DEL D.LGS N.231/2001 E SS.MM.II.....	14

1. PREMESSA

Questo documento costituisce le condizioni generali di vendita di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ed è parte integrante della documentazione contrattuale, unitamente ai documenti elencati nella Lettera d'accompagnamento. A seconda di quanto previsto nella Fornitura, sono applicabili, e dunque valide, tutte o parte delle sezioni delle presenti Condizioni Generali.

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo i termini di seguito indicati avranno il seguente significato nelle presenti Condizioni Generali, e negli altri documenti contrattuali.

- a) **"Cliente"**: il soggetto acquirente la Fornitura;
- b) **"Condizioni Generali"**: il presente documento (altresì denominato Condizioni Contrattuali), che disciplina le Condizioni Generali della fornitura;
- c) **"Contratto"**: l'insieme dei documenti che disciplinano le condizioni della Fornitura;
- d) **"Fornitore"**: la società emittente le presenti Condizioni Generali;
- e) **"Fornitura"**: L'insieme dei servizi, delle prestazioni professionali, delle soluzioni e dei prodotti informatici oggetto del Contratto;
- f) **"Livelli di Servizio"**: Gli indicatori delle prestazioni del Fornitore, per quanto concerne i Servizi.
- g) **"Parti"**: Cliente e Fornitore, quando indicati congiuntamente;
- h) **"Periodo di Avviamento"**: periodo temporale durante il quale si svolgono le fasi di presa in carico e di attivazione dei servizi, ovvero, in cui si svolgono le fasi di messa in esercizio delle soluzioni/prodotti informatici;
- i) **"Prodotto software (prodotto sw)"**: prodotto, soluzione sw, sistema applicativo
- j) **"Risorsa Minima Garantita"**: la quantità di risorsa per cui è stato definito il relativo prezzo (corrispettivo fisso), corrispettivo che rimane invariato a fronte di un decremento nell'utilizzo, da parte del Cliente, della risorsa considerata;
- k) **"Servizi Aggiuntivi"**: servizi ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali, connessi, utili o necessari per la gestione di quanto contemplato nella Fornitura.
- l) **"Servizi Extra a Consumo"**: incremento quantitativo nella fornitura dei servizi Informatici rispetto alle quantità e/o volumi previsti nelle Condizioni Specifiche di Fornitura. Tale prestazione è valorizzata in base al listino prezzi per Servizi Extra a Consumo di cui alle Condizioni Specifiche di Fornitura e potrà essere richiesta dal Cliente.
- m) **"Servizio"**: insieme di attività di natura più o meno intangibile, che ha luogo nell'interazione tra Cliente e Fornitore, e che viene erogato come soluzione ai problemi del Cliente

2. CONDIZIONI GENERALI

2.1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DATA D'INIZIO DEI LAVORI

Le presenti condizioni (di seguito "Condizioni Contrattuali") disciplinano gli aspetti contrattuali del rapporto tra il Fornitore e il Cliente per l'esecuzione delle prestazioni meglio definite nella proposta tecnica, nella proposta economica e nelle condizioni specifiche di vendita.

Il Contratto si considera perfezionato alle condizioni previste dalle Condizioni Contrattuali quando il Fornitore riceve l'ordine del Cliente, ovvero riceve copia del contratto sottoscritto dal Cliente, ovvero nel momento in cui il Fornitore, ancorché non abbia ricevuto un ordine, dà inizio, su richiesta del Cliente, all'esecuzione dei lavori, dandone successivamente comunicazione al Cliente stesso, ai sensi dell'art. 1327 c.c.

Eventuali deroghe, integrazioni, modifiche alle presenti Condizioni Contrattuali si considerano inefficaci se non formalizzate in un documento sottoscritto dalle parti.

La data inizio lavori verrà stabilita e sottoscritta dalle Parti, con apposito verbale, entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento del Contratto; in assenza del perfezionamento o del verbale, tale data coinciderà con l'eventuale inizio effettivo dei lavori.

2.2. SEDE DI LAVORO

Il Cliente dovrà assicurare tempestivamente al Fornitore, a seconda dei casi ed in accordo a quanto meglio specificato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura o negli ulteriori documenti contrattuali, la disponibilità dei propri locali, di strutture, di attrezzature, di dati ed informazioni, necessari per l'erogazione della Fornitura.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni afferenti il contratto dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata A.R. ed eventualmente anticipate a mezzo fax/e-mail e dovranno pervenire presso il recapito indicato nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

2.4. RISORSE IMPIEGATE

Il Fornitore eseguirà le attività necessarie all'erogazione della Fornitura oggetto del Contratto con organizzazione e gestione delle risorse (persone e mezzi) a propri esclusivi rischio e cura, in conformità con quanto previsto dal contratto.

2.5. SOSTITUZIONI

Il Fornitore potrà provvedere ad eventuali sostituzioni del personale impiegato nel rispetto degli standard di professionalità garantiti al Cliente dandone opportuno preavviso.

Il Cliente prende atto che il Fornitore potrà utilizzare il personale e le attrezzature messe a disposizione per l'erogazione della Fornitura, anche per erogare a favore di terzi forniture analoghe a quella prevista dal contratto.

2.6. PIANIFICAZIONE TEMPORALE, SCADENZE, RITARDI

Le attività saranno svolte nel rispetto del piano di lavoro contenuto nella proposta tecnica o in altro documento contrattuale.

La verifica dello stato di avanzamento delle attività indicate nel piano di lavoro, sarà rimessa ai referenti tecnici nell'ambito degli incontri periodici dagli stessi organizzati ai sensi della successiva sezione 2.9 Gestione delle attività.

Eventuali modifiche, aggiornamenti, integrazioni del suddetto piano dovranno essere concordati dalle parti e formalizzati in documenti sottoscritti dai relativi referenti tecnici.

Il Fornitore potrà essere considerato inadempiente alle proprie obbligazioni solo dopo un sollecito formale del Cliente. Non si considera ritardo il mancato adempimento imputabile a cause di forza maggiore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, sommosse, scioperi, embarghi, interruzione di servizi pubblici, o altri eventi imprevedibili o che sfuggano al controllo del Fornitore. Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore potrà pretendere una ragionevole estensione delle scadenze.

Qualora l'erogazione della Fornitura da parte del Fornitore dipenda da un comportamento del Cliente, e il Cliente dovesse omettere di fare quanto di sua competenza con l'effetto di ritardare o impedire l'erogazione della Fornitura oltre il periodo di tempo concordato (oppure in mancanza di accordo, per più di cinque giorni lavorativi), il Fornitore potrà, a proprio insindacabile giudizio:

1. sospendere le attività – dopo averne dato avviso al Cliente - finché il Cliente non abbia adempiuto al proprio obbligo;
2. rideterminare il valore economico della Fornitura.

Fatto salvo il maggior danno, il Cliente dovrà pagare le maggiori spese che venissero documentate dal Fornitore, quando questi incorra in esse a causa di errori od omissioni del Cliente, e in particolare:

- a) costi aggiuntivi di macchina, materiali, spedizione e personale per l'identificazione e correzione degli errori;
- b) costi aggiuntivi per lavoro straordinario o festivo non concordato tra le Parti.

2.7. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente si obbliga, in quanto elementi essenziali per la esatta e puntuale erogazione della Fornitura, a:

- a) fornire al Fornitore con completezza, accuratezza e tempestività le informazioni e/o documentazione necessaria per l'avvio e l'espletamento delle attività;
- b) garantire la disponibilità del proprio personale quando specificatamente concordato col Fornitore o necessario per il corretto svolgimento delle attività;
- c) svolgere tutte le attività di propria pertinenza o concordate di volta in volta col Fornitore;
- d) garantire al Fornitore l'accesso ai locali, alle strutture, alle attrezzature, ai dati e alle informazioni messi a disposizione dal Cliente per lo svolgimento di quanto necessario all'erogazione della Fornitura;
- e) corrispondere gli importi che risultino dovuti al Fornitore in base al Contratto entro i termini indicati;
- f) fornire al personale del Fornitore che lavora presso le proprie sedi la connessione alla rete Internet e l'autorizzazione ad usarla durante l'orario di lavoro presso il Cliente; il Fornitore presterà la collaborazione necessaria per consentire il suddetto collegamento.

2.8. ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

In caso di affidamento dei lavori all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, il Cliente, ai sensi delle norme

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si impegna ad informare il Fornitore sia in merito ai rischi presenti nel luogo di lavoro in cui andrà a lavorare sia in merito al piano delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché a promuovere la cooperazione ed il coordinamento.

Il Fornitore si obbliga, a sua volta, a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse parti coinvolte.

Il Cliente s'impegna a elaborare il Documento Unico di Valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e che sarà allegato al contratto prima dell'inizio dei lavori.

Resta inteso espressamente tra le parti che la mancata predisposizione e allegazione da parte del Cliente del Documento Unico di Valutazione Rischi, qualora ne ricorrano i presupposti, rappresenta un grave inadempimento al Contratto. Pertanto, nel caso ciò comportasse l'applicazione di sanzioni ovvero la sospensione dell'attività del Fornitore così come previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, il Cliente si obbliga sin da ora a tenere pienamente manlevato ed indenne il Fornitore medesimo da ogni conseguenza pregiudizievole, fatto salvo ed impregiudicato il diritto del Fornitore a risolvere di diritto il Contratto in danno del Cliente.

Nei cantieri temporanei o mobili si applicheranno le ulteriori disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Le Parti si danno atto che provvederanno ad ammettere ciascuna i lavoratori dipendenti dell'altra presso i propri siti come su indicati solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge come altresì prescritto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Ed in particolare il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, facendo obbligo ai lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento.

2.9. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Ciascuna delle Parti per la gestione ed esecuzione delle attività oggetto del contratto nominerà un proprio Referente Tecnico comunicandone il nominativo all'altra.

I Referenti si adopereranno, con spirito di mutua collaborazione, per il corretto svolgimento delle attività organizzando, con cadenza che sarà concordata, degli incontri durante i quali verrà esaminato in dettaglio lo stato di avanzamento delle attività, secondo quanto previsto nel piano di lavoro, saranno discusse le questioni pendenti e saranno concordate le eventuali azioni da intraprendere.

I Referenti Tecnici dovranno in particolare monitorare l'esecuzione delle attività promuovendo le modifiche/integrazioni del piano di lavoro che si rendessero necessarie o opportune.

Ciascuna Parte avrà facoltà di sostituire il proprio Referente Tecnico dandone comunicazione scritta all'altra.

2.10. VARIANTI

Ogni e qualsivoglia variazione rispetto alle presenti condizioni contrattuali ed a quelle contenute nel Contratto dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti.

2.11. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per la Fornitura sarà fatturato secondo il piano contenuto nella Proposta Economica.

Per le eventuali attività svolte, su richiesta del Cliente, al di fuori delle sedi concordate e comunque non rientranti nelle Condizioni Specifiche o nella Proposta Tecnica, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) sulla base di fotocopie di fatture o di giustificativi per alberghi, ristoranti,

mezzi di trasporto pubblici, ovvero in base ad un predefinito rimborso forfettario, secondo quanto meglio specificato nella Proposta Economica.

I pagamenti avverranno nei modi e nei termini indicati nella Proposta Economica.

Viene espressamente convenuto che il Cliente non potrà far valere alcuna azione o eccezione nei confronti del Fornitore se non dopo il pagamento delle fatture scadute. Si conviene che il Cliente non potrà, senza previo consenso del Fornitore, compensare i corrispettivi dovuti al Fornitore in base al Contratto con gli importi eventualmente dovuti dal Fornitore a qualsivoglia titolo.

2.12. RESPONSABILITÀ

Fermi restando i limiti inderogabili di legge e salvi eventuali rimedi specifici previsti da altre disposizioni del presente Contratto, la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale del Fornitore per le conseguenze, incluse quelle derivanti da pretese di terze parti, subite dal Cliente e relative all'esecuzione degli obblighi previsti dal contratto è esclusa salvo che per quei danni derivanti direttamente da azioni, omissioni o comportamenti compiuti con dolo o colpa grave ovvero in violazione di norme di ordine pubblico.

Salvo quanto sopra, la responsabilità finanziaria massima del Fornitore per qualsiasi danno eventualmente procurato al Cliente nel corso di ciascun anno contrattuale resta in qualsiasi caso limitata al 20 % (venti per cento) del corrispettivo pagato dal Cliente per lo stesso anno; resta inoltre espressamente esclusa ogni responsabilità del Fornitore per danni indiretti e consequenziali, nonché per perdite di profitto, di ricavi, di business, di ordini o clienti, di avviamento, di dati, per danni morali o commerciali, nonché per ogni eventuale azione legale intentata contro il Cliente da terzi.

2.13. RISERVATEZZA

Ciascuna Parte s'impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni di cui verrà in possesso in ragione del contratto, trattandole con cura e standard di sicurezza non inferiori a quelli osservati per i propri dati.

I suddetti impegni di riservatezza non si estendono alle informazioni che:

- siano divenute di pubblico dominio precedentemente e a prescindere dalla stipulazione del Contratto;
- vengano pubblicate o rese note in tempo successivo alla stipulazione del contratto, ma non a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza delle Parti;
- vengano rese note da terzi, aventi diritto a valido titolo;
- la diffusione sia avvenuta in adempimento di obblighi di legge o per effetto di provvedimenti giudiziari.

2.14. RISPETTO DEL D.Lgs 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ciascuna Parte si impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

A tal fine si allega alla proposta l'informativa che il Fornitore è tenuta a fornire al Cliente relativamente al trattamento dei dati acquisiti in relazione al contratto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003.

I Servizi prestati dal personale del Fornitore saranno eseguiti in accordo con le istruzioni che il Cliente impartirà in merito alle specifiche funzionali, tecniche e di sicurezza.

In caso di consegna di prodotti software, le specifiche tecniche, se autonomamente determinate dal Fornitore, rispondono, per quanto di competenza, a quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di cui

all'allegato B del Codice in materia di dati personali comuni. La conformità in materia di dati personali sensibili (art. 4 comma lett. "d" del Codice) o giudiziari (art. 4 lett. "e" del Codice) è garantita limitatamente ai dati di cui alla lista analitica fornita al Cliente, con riferimento alle singole definizioni di dati utilizzati nel Prodotto. Non si garantisce la suddetta conformità per il Trattamento di dati sensibili non specificamente indicati nella suddetta lista analitica o per l'uso non conforme di altre definizioni di dati da parte del Cliente.

La suddetta conformità del prodotto può dipendere dalla corretta installazione ed utilizzo di altre componenti software, indicate quali Prerequisiti alla Installazione nella scheda tecnica del prodotto. Il Fornitore non è responsabile della eventuale assenza di tali Prerequisiti o della loro inadeguata installazione o configurazione.

Fatto salvo quanto specificato ai precedenti capoversi, il Cliente dichiara che i dati eventualmente messi a disposizione del Fornitore per l'erogazione della Fornitura contengono esclusivamente dati fittizi o comunque anonimi, ovvero comuni; qualora al personale del Fornitore sia richiesto di accedere a dati personali e/o dati di natura sensibile e/o dati giudiziari, questo avrà luogo sotto la diretta supervisione del Cliente, che potrà provvedere, ove lo ritenga necessario, a nominare il Fornitore quale Responsabile esternalizzazione di un trattamento dei dati del Cliente ovvero definendo un apposito incarico al trattamento dei dati.

In entrambe le situazioni il Cliente è tenuto a trasmettere al Fornitore adeguate istruzioni secondo quanto previsto dagli art. 29 e 30 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Il Cliente dovrà inoltre informare preventivamente dei criteri da lui adottati in ottemperanza dell'art. 19, comma 8 del Disciplinare Tecnico al D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.

Qualora gli Allegati Tecnici non contemplino le richieste di cui sopra, le Parti ne concorderanno la fornitura quali Servizi Addizionali o Servizi Extra a Consumo.

Su richiesta del Fornitore, il Cliente assolverà ad analoghe nomine nei confronti dei Fornitori indiretti.

Qualora il Fornitore si trovi nell'impossibilità di operare in conformità al Codice a causa di carenze in merito ai locali, strumenti, applicazioni o altro fornito dal Cliente, le sue responsabilità sono limitate unicamente alla tempestiva e documentata segnalazione di dette carenze e delle conseguenti non conformità.

2.15. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il Fornitore potrà cedere il Contratto ovvero subappaltare a terzi parte della Fornitura oggetto del Contratto senza il preventivo consenso del Cliente che si intende qui prestato.

Il Fornitore potrà provvedere ad eventuali sostituzioni del personale impiegato nel rispetto degli standard di professionalità garantiti al Cliente dandone opportuno preavviso.

Il Cliente prende atto che il Fornitore potrà utilizzare il personale e le attrezzature messe a disposizione per l'erogazione della Fornitura, anche per erogare a favore di terzi forniture analoghe a quella prevista dal contratto.

Il Fornitore potrà affidare, in tutto o in parte, l'erogazione della Fornitura a terzi (imprese o lavoratori autonomi) restandone garante ad ogni effetto nei confronti del Cliente e manlevando il Cliente da rischi, responsabilità o obblighi di qualsiasi natura al riguardo.

2.16. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA - DIRITTO DI RECESSO DEL FORNITORE

Il Fornitore potrà sospendere, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata r.r., l'esecuzione della fornitura, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il pagamento dei corrispettivi.

Decorsi 30 giorni dalla suddetta comunicazione, qualora la condizioni economiche del Cliente non mutino in misura tale da escludere il cessato pericolo, o il Cliente medesimo non abbia prestato idonea garanzia per

l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Fornitore potrà recedere dal Contratto. In tale caso, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dei Servizi/Prodotti già forniti ed al rimborso delle spese già sostenute per l'esecuzione della fornitura.

2.17. RISOLUZIONE

Ciascuna Parte avrà la facoltà di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. all'altra Parte la risoluzione immediata del Contratto, ex art. 1456 c.c., con ogni conseguenza prevista dalla legge, anche ai fini del risarcimento del danno nel caso di dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia sottoposta l'altra Parte, nonché in caso di manifesta insolvenza dell'altra Parte.

Senza pregiudizio delle altre facoltà previste dalla legge per l'ipotesi d'inadempimento, ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il Contratto, nel caso in cui l'altra Parte violi gli obblighi da essa pattuiti verso la prima Parte e non rimedi al proprio inadempimento entro il termine (congruo secondo la natura della Fornitura dedotta in Contratto) fissato dalla Parte adempiente. Scaduto il termine senza che la Parte inadempiente abbia riparato il proprio inadempimento, l'altra parte potrà risolvere con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R il presente Contratto con effetto dalla scadenza del termine per l'inadempimento.

Il Fornitore potrà inoltre avvalersi della facoltà di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Cliente non effettui il pagamento dei corrispettivi dovuti nei termini pattuiti o si renda inadempiente, per qualsivoglia motivo alle obbligazioni di cui agli artt. 2.7 (lettere "a", "b" e "c"), 2.13 ed il presente 2.17.

In caso di risoluzione del contratto per qualsivoglia causa, il Cliente corrisponderà al Fornitore i costi di avviamento delle attività in oggetto non ammortizzati, da quantificarsi alla data della risoluzione, nonché i corrispettivi dovuti fino a tale data e qualsiasi spesa sostenuta per gestire le attività connesse con l'eventuale assegnazione della fornitura a terzi.

2.18. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

In caso di attività di sviluppo software la proprietà del software e della relativa documentazione realizzati ad hoc per il Cliente nell'ambito del contratto resteranno del Cliente che concederà al Fornitore una licenza d'uso gratuita a tempo indeterminato.

In caso di servizi di outsourcing il software applicativo messo a disposizione dal Cliente è e resta di proprietà del Cliente e/o dei suoi licenzianti, fermo restando che al Fornitore sarà concessa dal Cliente licenza d'uso gratuita, ai soli fini dell'esecuzione delle Prestazioni previste dal Contratto. Il Cliente terrà il Fornitore indenne da qualsiasi danno, onere, azione o conseguenza pregiudizievole in relazione al suddetto software applicativo utilizzato dal Fornitore per l'esecuzione delle Prestazioni, incluso il caso di rivendicazioni di terzi su detto software.

Nel caso di sviluppo software o di servizi, la titolarità giuridica ed i correlativi diritti di utilizzazione economica del know-how, dei programmi software messi a disposizione dal Fornitore e degli sviluppi software realizzati da questi nell'ambito delle Forniture, sono e restano di esclusiva proprietà e disponibilità del Fornitore ovvero dei licenzianti del Fornitore.

Con riguardo ai programmi di titolarità dei terzi licenzianti del Fornitore si applicheranno le garanzie dei rispettivi terzi licenzianti, delle quali il Fornitore darà circostanziata informazione scritta al Cliente.

In caso di rivendita di licenze di prodotti software del Fornitore, tutti i diritti di proprietà intellettuale in merito ai prodotti software, in aggiunta a tutti i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti commerciali e altri diritti di proprietà intellettuale relativi alla progettazione, produzione, utilizzo o assistenza di detti prodotti, saranno di titolarità del Fornitore.

Il Cliente s'impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure necessarie per tutelare i diritti di proprietà intellettuale, tra i quali – a titolo esemplificativo - i brevetti, marchi, nomi commerciali, invenzioni, copyright, know-how, segreti commerciali etc. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare per iscritto al Fornitore la

scoperta di qualsiasi uso non autorizzato o violazione dei prodotti o dei diritti sui brevetti, copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale del Fornitore associati ai prodotti.

2.19. CONSEGNE, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

Nei casi in cui, nell'ambito della Fornitura, sia previsto il rilascio di "beni" (es. soluzioni sw, prodotti sw, hardware, documenti), tutte le consegne dovranno risultare da apposito verbale, sottoscritto da personale incaricato da ciascuna Parte.

Tutti i documenti soggetti ad approvazione da parte del Cliente dovranno essere da questi accettati per iscritto entro i 10 (dieci) giorni successivi alla consegna. Decorso tale termine, in mancanza di contestazione, i documenti s'intenderanno accettati.

Il "prodotto sw" (prodotto, soluzione sw, sistema applicativo), dopo la consegna, dovrà essere verificato dal Cliente secondo la procedura di collaudo descritta qui a seguire.

Il Cliente consegnerà al Fornitore i casi prova di collaudo almeno 30 (trenta) giorni precedenti la data di consegna del "prodotto sw". I casi prova dovranno essere preparati dal Cliente in conformità alle specifiche funzionali previamente determinate.

L'ambiente di collaudo verrà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme a quello definito nelle Condizioni Specifiche di Fornitura.

Il collaudo verrà eseguito dal Cliente sulla base dei casi prova di cui sopra; il Fornitore avrà diritto di presenziare allo stesso.

Il collaudo dovrà concludersi entro il termine inderogabile di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della consegna del "prodotto sw".

Nella fase di collaudo dovranno ritenersi errori le non conformità del "prodotto sw" alle specifiche funzionali e/o tecniche specificate nelle Condizioni Specifiche di Fornitura ovvero, se presenti, nei documenti di progettazione del "prodotto sw".

Tali errori sono fin d'ora classificati in due categorie:

- a) errori bloccanti: malfunzionamenti del "prodotto sw" che impediscono la prosecuzione del collaudo o errori che pregiudicano il funzionamento del prodotto stesso;
- b) errori minori, tutti quelli che non pregiudicano né il funzionamento né la qualità dei risultati (errori di ortografia, incolonnamenti errati, ecc.).

Le anomalie saranno segnalate dal Cliente man mano che queste si verificheranno nel corso delle prove. Il Fornitore si obbliga ad apportare le correzioni ritenute necessarie nel minor tempo possibile.

Trascorso il termine previsto per la fase di collaudo, sarà redatto e controfirmato da incaricati delle Parti, in contraddittorio, il Verbale di Collaudo.

Gli errori minori, così come sopra definiti, non potranno costituire motivo di esito negativo del collaudo, impegnandosi il Fornitore a correggerli nel periodo di garanzia del "prodotto sw". In tal caso sarà quindi redatto il verbale di collaudo con esito positivo al quale potrà essere allegato l'elenco degli errori minori riscontrati.

Il collaudo potrà avere esito negativo solo se il "prodotto sw" risulterà affetto da malfunzionamenti che ne pregiudichino il funzionamento e la qualità dei risultati, come meglio specificato al punto a) del presente articolo.

In tal caso sarà redatto un verbale di collaudo con esito negativo, corredato dall'elenco esaustivo dei predetti malfunzionamenti.

Nella suddetta ipotesi il Fornitore si obbliga ad apportare le necessarie correzioni entro il periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del verbale di collaudo, dopodiché

verrà ripetuta la fase di collaudo con le modalità ed i termini sopra specificati; il successivo collaudo dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna delle correzioni.

Il collaudo verrà in ogni caso dato per effettuato con esito positivo, ed il "prodotto sw" sarà considerato accettato, nei seguenti casi:

- i casi prova non siano disponibili 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la consegna del "prodotto sw";
- i "prodotti sw" siano stati comunque utilizzati dal Cliente in produzione;
- i "prodotti sw" siano stati oggetto di interventi non autorizzati dal Fornitore;
- il verbale di collaudo non sia stato redatto da parte del Cliente entro i termini come sopra stabiliti nonostante l'invito del Fornitore.

Verificandosi una qualsiasi di tali evenienze, il Fornitore invierà al Cliente apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. presso la sede indicata in Contratto ed il "prodotto sw" dovrà ritenersi accettato alla data prevista per l'ultimazione del collaudo.

In presenza di rilasci intermedi o parziali di componenti software, le condizioni e modalità previste per la consegna, il collaudo, l'accettazione, l'installazione e la garanzia come sopra descritte e determinate, si applicano integralmente alla quota parte del "prodotto sw" compresa in ogni singolo rilascio.

2.20. CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

Al Cliente è data facoltà di controllare, nel corso della realizzazione del "prodotto sw" o delle azioni necessarie e propedeutiche all'erogazione del servizio, l'esatta esecuzione di quanto forma oggetto degli accordi contrattuali. A tal fine si svolgeranno a date convenute, aventi periodicità stabilita, ad esempio mensile, riunioni di avanzamento lavori tra i responsabili di progetto designati dalle Parti e/o persone da questi designate.

L'ordine del giorno di ciascuna riunione periodica conterrà i seguenti punti:

- stato avanzamento lavori,
- eventuale ri-pianificazione delle attività,
- decisioni necessarie per il buon fine del progetto.

Ciascuna parte potrà inoltre convocare riunioni straordinarie, con un ordine del giorno a propria scelta, comunicando detta volontà all'altra Parte per iscritto; qualora convocate, tali riunioni saranno obbligatorie e dovranno tenersi al massimo entro 8 (otto) giorni dalla data di convocazione.

Alla Parte convocata è data facoltà di integrare l'ordine del giorno.

Il rappresentante del Fornitore redigerà i verbali delle riunioni e li invierà per l'approvazione ai rappresentanti del Cliente entro 8 (otto) giorni dalla data della riunione stessa. Il Cliente avrà a disposizione ulteriori 8 (otto) giorni entro i quali comunicare per iscritto al Fornitore il suo eventuale disaccordo.

In difetto di quanto sopra i verbali saranno considerati approvati.

Resta inteso tra le Parti che le predette riunioni avranno unicamente lo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori in conformità agli obblighi contrattuali e quindi il loro contenuto non sarà impegnativo per il Fornitore.

2.21. LICENZA D'USO DI PRODOTTI INFORMATICI

La fornitura di licenze d'uso di un Prodotto informatico avverrà alle condizioni di seguito riportate nonché a quelle specificate nello specifico contratto e nei documenti di descrizione tecnica del Prodotto.

Il Cliente è il responsabile esclusivo dell'appropriata configurazione delle apparecchiature d'uso del Prodotto, della predisposizione dell'ambiente operativo e della scelta del Prodotto in ordine all'idoneità dello

stesso al raggiungimento dei risultati voluti, nonché della supervisione, direzione e controllo dell'uso dello stesso e dell'adozione, in caso di guasti, di adeguate procedure di ripartenza e recupero dei dati.

Qualora previsto in Contratto, il Fornitore provvederà ad installare il Prodotto sulle apparecchiature del Cliente ivi indicate.

Con il termine "installazione" s'intende esclusivamente il caricamento sulle apparecchiature del Cliente della versione del software oggetto di licenza in modo da renderlo operativo per il conseguente collaudo; l'installazione non comprende alcun'altra attività quale, a titolo di esempio, la predisposizione dell'ambiente operativo, la definizione degli archivi, la predisposizione di eventuali collegamenti o integrazioni con altri Prodotti, il reperimento e il caricamento dei dati del Cliente, la configurazione del Prodotto in base alla configurazione organizzativa del Cliente. Tali attività potranno essere oggetto di separato contratto.

Il Cliente dovrà porre gratuitamente a disposizione del Fornitore le necessarie e adeguate risorse hardware, software ed umane per l'intero tempo occorrente all'installazione del Prodotto.

Il collaudo del Prodotto, conseguente alla consegna o all'installazione del Prodotto, sarà svolto congiuntamente da personale del Cliente e del Fornitore nell'ambiente tecnologico e secondo la procedura eventualmente determinata in Contratto.

L'ambiente di collaudo sarà predisposto a cura e spese del Cliente sul proprio sistema hardware e software conforme a quello individuato in Contratto.

2.22. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Modifiche al prodotto software, o ai servizi, che si rendessero necessarie a seguito di mutamento di norme legislative e/o fiscali e in generale di qualsivoglia normativa, sono espressamente escluse dalla Fornitura, in difetto di esplicita previsione scritta contenuta nel Contratto.

La manutenzione evolutiva ed i conseguenti rilasci di nuovi moduli applicativi sono altresì esclusi dalla Fornitura, in difetto di esplicita previsione scritta contenuta nel Contratto.

Ove previsto nel Contratto le nuove release, dovute alla evoluzione della procedura in termini funzionali e/o nuovi sviluppi eventualmente realizzate dal Fornitore in piena ed assoluta discrezionalità tecnico/imprenditoriale - rispetto alle quali pertanto la medesima non assume obbligo alcuno di realizzazione - saranno oggetto di offerte/contratti separati. A fronte della accettazione esplicita di tali offerte/contratti sarà effettuata l'installazione dei nuovi moduli applicativi.

Sono esclusi dalla Fornitura gli interventi di assistenza derivanti, anche indirettamente, da malfunzionamenti ascrivibili a:

- Inosservanza, da parte dell'utente, delle norme operative;
- Modifica dei programmi e/o loro incorporazione in altri programmi ad opera del Cliente o di terzi non autorizzati esplicitamente per iscritto dal Fornitore;
- Negligenza, incuria, colpa anche lieve e/o dolo del Cliente e/o di terzi, autorizzati e non, dal Cliente stesso.

Il Cliente riconosce ed accetta espressamente che la Fornitura non potrà più essere eseguita qualora, nel corso della sua esecuzione, le versioni dei software di base e di ambiente non fossero più supportati dalle relative Aziende proprietarie.

Detta circostanza costituisce, pertanto, condizione risolutiva del Contratto o della parte dello stesso che non possa essere più eseguita, fatto salvo il diritto del Fornitore ai corrispettivi maturati fino a quel momento.

Non sono compresi nella Fornitura servizi, prestazioni professionali, soluzioni e prodotti informatici, diversi da quelli esattamente indicati nel Contratto o nei rispettivi allegati tecnici, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: operazioni di backup, recovery, riorganizzazione fisica e logica dei dati, attività di monitoraggio, tuning e parametrizzazione del software di base; è compreso nella Fornitura esclusivamente ciò che è previsto per iscritto nel Contratto.

2.23. ACCESSO AL SISTEMA DI ELABORAZIONE DEL CLIENTE

Nei casi cui, per erogare la Fornitura, il personale autorizzato dal Fornitore debba accedere a sistemi sw del Cliente, detto personale del Fornitore avrà pieno e libero accesso a tali sistemi del Cliente, senza onere alcuno per il Fornitore.

2.24. GARANZIA

Il Fornitore s'impegna a rimuovere gratuitamente, ove ciò sia applicabile, per il periodo di tempo e con le modalità più dettagliatamente definite nella Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso, eventuali malfunzionamenti del software realizzato nell'ambito della presente fornitura segnalati per iscritto dal Cliente. Tale rimozione avverrà, per quanto attiene alla fornitura del software in licenza d'uso - con l'indispensabile supporto del produttore del software in questione, per il periodo di tempo e con le modalità definite nella Proposta Tecnica e/o nelle condizioni di licenza d'uso.

Si parla di malfunzionamenti quando il software fornito non risulta in grado di fornire correttamente le funzionalità esplicitamente indicate nell'apposita documentazione di prodotto fornita dal produttore.

S'intendono esclusi dall'applicazione della garanzia tutti i casi in cui il mancato ottenimento delle funzionalità previste sia attribuibile anche solo parzialmente a sopraggiunte modifiche dell'hardware o del software da parte del Cliente o al loro uso improprio o non conforme alle indicazioni contenute nella documentazione consegnata al Cliente. In particolare, sono esplicitamente esclusi dalla presente garanzia i malfunzionamenti del software realizzato dovuti a nuove versioni del sistema operativo, degli strumenti di sviluppo e del software di ambiente non fornito dal Fornitore.

In tutti questi casi, gli eventuali interventi del Fornitore per l'analisi dei problemi saranno addebitati al Cliente alle tariffe in quel momento applicate.

La durata della garanzia per la fornitura in oggetto, ove applicabile, è di 2 (due) mesi, fatto salvo altro termine concordato fra le Parti.

La garanzia decade automaticamente qualora i Prodotti siano stati oggetto d'interventi non autorizzati dal Fornitore.

2.25. STORNO DI DIPENDENTI

Il Cliente s'impegna a non assumere direttamente o indirettamente il personale impiegato (collaboratori, dipendenti) dal Fornitore senza il previo consenso scritto di quest'ultimo. Il suddetto impegno rimarrà valido per tutta la durata del contratto e per i due anni successivi alla sua scadenza.

La violazione del suddetto impegno darà diritto al Fornitore di agire nelle sedi opportune per il risarcimento del danno subito.

2.26. LEGGE DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

Il presente Contratto è assoggettato alla giurisdizione italiana e per qualunque controversia nascente tra le Parti in merito al presente Contratto, ivi incluse quelle relative alla validità, interpretazione, applicazione, esecuzione, risoluzione e violazione dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2.27. RISPETTO DEL D.LGS N.231/2001 E SS.MM.II

Le Parti dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, che durante l'esecuzione del presente Contratto si atterranno al rispetto dei rispettivi Codici Etici e Modelli Organizzativi ed in generale al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii.

La violazione dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto così come definito al precedente art. 2.17 "Risoluzione".

Spett.le
**Istituto per la Sicurezza Sociale della
Repubblica di San Marino**
Servizio Sistema Informatico
Via Scialoja, 20
47893 Cailungo
Repubblica di San Marino

c.a.
Responsabile Sistema Informatico
Dott. Filiberto Casali

Bologna 31 gennaio 2014
Rif: BO0010/2014/MP/mp-PE

Oggetto: Proposta economica per la fornitura delle Licenze d'uso e l'attività di supporto per l'RDBMS Oracle Standard Edition in logica ASFU.

A seguito della Vostra richiesta e dei colloqui intercorsi, Vi inviamo la nostra migliore proposta per quanto in oggetto costituita dai seguenti documenti che vi chiediamo di restituirci debitamente firmati per accettazione:

- Proposta Economica rif. BO0010/2014/MP/mp-PE – versione 1.0

Sono inoltre allegati, da considerare come parti integranti della proposta contrattuale i documenti:

- Condizioni Generali di Vendita
- Informativa sulla privacy

La presente proposta è valida per un periodo di 1 mese a partire dalla data della presente

Vi preghiamo di far pervenire qualunque comunicazione relativa alla presente proposta al seguente indirizzo:

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SpA

Galleria del Leone, 3

40125, Bologna

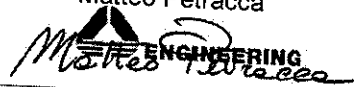
all'attenzione di

Matteo Petracca (matteo.petracca@eng.it)

Fax +39-051.236080

In seguito agli ottimi rapporti intercorsi, con la presente siamo a sottoporVi la migliore **Offerta Economica**. Vi ringraziamo per l'opportunità che ci avete dato di proporVi i nostri servizi e restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento.

Con i migliori saluti,
Matteo Petracca

 **ENGINEERING**

Allegati: come sopra descritto

SOFTWARE

dip	UOC/SERVIZIO/UFFICIO	RIFERIMENTO	DESCIZIONE DEL BENE	Q. TA' RICHIESTA	PREZZO ORIENTATIVO	TOTALE RICHIESTA	DESTINAZIONE/MOTIVAZIONE DEL BENE
2	Servizio Minori, Area Diagnostica Ter. e Riab.	Bonfè Alberto	Face Mouse AIDA	1	€ 2.990,00	€ 2.990,00	sw 'face mouse' aida
2	Centri per la Salute	Comellini Eleonora	SW Diabete	10	€ 800,00	€ 8.000,00	gestione integrata paz. diabetici
4	UOC Farmaceutica	Chiaruzzi Mauro	Giornate SW Dedalus Farmacia				farmaceutico
2	Servizio Minori, Area Diagnostica Ter. e Riab.	Bonfè Alberto	adeguamento sw icaro-cedaf				
2	UOC Salute Mentale e Serv. Minori	Bastianelli/Cardinali	Million Clinical M. Inv. Skit + 25f	1	€ 589,00	€ 589,00	modifiche e adeguamenti
2	UOC Salute Mentale e Serv. Minori	Bastianelli/Cardinali	MMP12 Starter Kit e questionari	1	€ 704,00	€ 704,00	verranno utilizzati anche
4	Direzione Generale	Direzione	Office Microsoft	8	€ 270,00	€ 2.160,00	dal Servizio Minori
4	Uff. Informatico (per servizi vari)	Casali Filiberto	Giornate Sistemistiche	10	€ 700,00	€ 7.000,00	direzione generale
4	Uff. Informatico (per servizi vari)	Casali Filiberto	licenze Oracle	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	modifiche e adeguamenti
			e sw accessorio nuova cartella el.				licenze sw
Totale						€ 46.443,00	